



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3 Reg. Delib.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2019.**

*L'anno duemiladiciannove addi ventotto del mese di febbraio alle ore 20.35 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

*Risultano Presenti:*

• <b>DI GIOVANNI FRANCESCO</b> - PRESIDENTE	Presente
• <b>POGGI MARCO</b> - SINDACO	Presente
• <b>FERRARI ROMANO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>ZELASCHI ALICE</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>BEVILACQUA ELISABETTA</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>LARGAIOLLI MARCO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>DI CACCAMO RENATA</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>ALBERICI STEFANO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>DISPERATI LAURA</b> - CONSIGLIERE	Assente
• <b>SCHIAVI LUCA</b> - CONSIGLIERE	Assente
• <b>MONASTERO GIAMPAOLO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>RANDI ELISA</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>ROSSI ANGELO</b> - CONSIGLIERE	Presente

*Totale presenti n. 11 – Totale assenti n. 2*

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*Il **FRANCESCO DI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*

**DATO ATTO CHE** la legge di bilancio 2019 non ha prorogato per l'anno 2019 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali prevista sino al 2018;

**RICHIAMATE** integralmente:

- la deliberazione C.C. n. 2 in data 01.03.2002, esecutiva ai sensi di legge, istitutiva dell'addizionale comunale IRPEF ai sensi del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i. con determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,2 per cento, confermata negli anni successivi;
- la deliberazione C.C. n.23 in data 25.06.2012 con la quale è stata approvata la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,40 per cento con introduzione della fascia di esenzione per i redditi pari o inferiori a 10 mila euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, e conseguentemente è stato approvato il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, confermata negli anni successivi;
- la deliberazione C.C. n. 14 in data 24.06.2015 con la quale è stata approvata la variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,70 per cento con previsione della fascia di esenzione per i redditi pari o inferiori a 10 mila euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, e conseguentemente è stata approvata la modifica al Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, confermata negli anni successivi;

**RITENUTO** necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019 - 2021, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito fino a € 10.000,00;

con conseguente modifica dell'art. 3 del regolamento vigente;

**DATO ATTO CHE** l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ..."*;

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

**UDITI** gli interventi

**RITENUTO** necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, in quanto la modifica di cui trattasi è funzionale all'approvazione del bilancio finanziario 2019/2021 secondo quanto programmato nel prosieguo della seduta;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato con verbale in data 20/02/2019, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

**Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:**

<b>presenti</b>	<b>11</b>
<b>astenuiti</b>	<b>0</b>

<b>votanti</b>	<b>11</b>
<b>voti favorevoli</b>	<b>11</b>
<b>voti contrari</b>	<b>0</b>

### **DELIBERA**

1. Di fissare, per le motivazioni esposte in narrativa, per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura unica dello 0,80%.
2. Di stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito fino a € 10.000,00.
3. Di dare atto che che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.
4. Di approvare le conseguenti modifiche regolamentari, con aggiunta all'art. 3 comma 2 della seguente previsione:” A partire dall'anno 2019 l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,80 per cento.”;
5. Di allegare il testo aggiornato del regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Successivamente, ritenuta l'urgenza, con l'esito della seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

<b>presenti</b>	<b>11</b>
<b>astenuiti</b>	<b>0</b>
<b>votanti</b>	<b>11</b>
<b>voti favorevoli</b>	<b>11</b>
<b>voti contrari</b>	<b>0</b>

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

# **COMUNE DI RIVANAZZANO TERME**

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 3:

**D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Emma LUCARNO**

---

**D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE:  
FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Emma LUCARNO**

---

# **COMUNE DI RIVANAZZANO TERME**

*(Provincia di Pavia)*

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 23 in data 25/06/2012,  
modificato con deliberazione C.C. n.14 in data 24/06/2015 e  
modificato con deliberazione C.C. n. 3 in data 28.02.2019.**

# **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

**Art. 2 – Applicazione dell'aliquota**

**Art.3 – Determinazione dell'aliquota e fascia di  
esenzione**

**Art. 4 – Funzionario responsabile**

**Art. 5 - Modalità di versamento**

**Art. 6 - Rapporti con i cittadini**

**Art. 7 – Rimborsi**

**Art. 8 – Efficacia**

**Art.9 – Decorrenza**

**Art. 10 – Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale di cui al Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, all'oggetto " Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n°449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.08.1998, n.191 e ss.mm.ii..
3. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D. Lgs.360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27.12.2006.
4. Sono infine recepite le disposizioni previste, dall'art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

### **Art. 2 – Applicazione dell'aliquota**

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 ss.mm.ii..
2. Viene determinata, per il corrente anno, una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia pari o inferiore ad € 10.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Rivanazzano Terme, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.

### **Art.3 – Determinazione dell'aliquota e fascia di esenzione**

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono essere ridotte o azzerate qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
2. L'aliquota viene determinata a partire dall'anno 2012 nella misura dello 0,40 per cento. A partire dall'anno 2015 l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,70 per cento. A partire dall'anno 2019 l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,80 per cento.
3. Viene determinata, a partire dall'anno 2012, una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile sia pari o inferiore ad € 10.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Rivanazzano Terme, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.
4. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota e la relativa soglia di esenzione per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

### **Art. 4 – Funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dalla Giunta Comunale.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge (art.1 commi dal 158 e dal 179 al 182 della legge finanziaria 2007) e/o dai Regolamenti interni dell'Ente.



### **Art. 5 - Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

### **Art. 6 - Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.  
2. Gli uffici comunali competenti e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

### **Art. 7 – Rimborsi**

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.  
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..  
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.  
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

### **Art. 8 – Efficacia**

1. La deliberazione tariffaria e regolamentare deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
2. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

### **Art.9 – Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

### **Art. 10 – Abrogazioni e Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento.  
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento all'articolo 1, commi 142 e 143, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), al dall'art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ed eventuali s.m.i. nonché al regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 09.03.2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 09.03.2019

---

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, \_\_\_\_\_

---

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

